AFFIDAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA TITO ACERBO A CROCE e relative pertinenze

CAPITOLATO SPECIALE e DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

PARTE I - CONDIZIONI DEL SERVIZIO
Art.1 – oggetto del capitolato
Art.2 – durata del la concessione
Art.3 – utilizzo del centro ricreativo
Art.4 – obblighi del concessionario
Art.5 – tariffe e costi di gestione
Art.6 – contributi comunali
Art.7 – spese di manutenzione ordinaria
Art.8 – spese di manutenzione straordinaria
Art.9 – sicurezza e coperture assicurative
Art.10 – divieto di cessione o di modifiche previa autorizzazione
Art.11 – somministrazione di alimenti e bevande
Art.12 – controversie, sanzioni e risoluzione del contratto, foro competente
Art.13 – protocollo di legalità
Art.14 – tutela della riservatezza
Art.15 – normativa di rinvio
Art.16 – spese contrattuali e disposizioni finali

PARTE II – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Art.17 – requisiti di ammissione
Art.18 – modalità di presentazione delle offerte

PARTE III – PROCEDURA DI GARA
Art.19 – attribuzione dei punteggi
Art.20 – facoltà di non dar luogo alla gara
Art.21 – obblighi dell'Associazione aggiudicataria
Art.22 – disposizioni finali

I. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art.1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del Centro Polifunzionale posto in Piazza Tito Acerbo, 3 in frazione Croce di Musile di Piave, e relative pertinenza, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative, con particolare rilievo all'aspetto della massimizzazione della fruibilità da parte della collettività locale di Croce, seppur con preminente attenzione agli anziani, in modo da rendere il centro polifunzionale la "casa comune" della comunità.. E' consentito il servizio interno di bar e ristorazione.

Non essendo previste interferenze rilevanti tra l'attività del concessionario e quelle del Comune si omette il DUVRI.

Si precisa che il centro polifunzionale in concessione è costituito dall'immobile di proprietà comunale censito al Catasto fabbricati di Musile di Piave al Fg 2, part. 70, sub 1 e relativo scoperto, come evidenziato in planimetria allegata.

Art.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di quattro anni a decorrere dal 01/01/2019 e sino al 31.12.2022, con facoltà di proroga, d'intesa tra le parti, per un ulteriore anno..

Tuttavia, il Comune, per preminenti motivi di pubblico interesse, può risolvere anticipatamente l'affidamento, allo scadere del secondo anno (31.12.2020) con lettera raccomandata RR o PEC da inviare al concessionario con un preavviso di almeno sei mesi .

La consegna verrà effettuata mediante verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti.

E' in facoltà del Comune procedere alla consegna provvisoria e d'urgenza in pendenza di stipula della convenzione, in tal caso la durata della concessione decorre da tale data.

E' peraltro in facoltà dell'Amministrazione, per motivi di forza maggiore o ragioni di preminente interesse pubblico, di rinviare l'inizio della concessione sino al 01.07.2019, con corrispndente spostamento in avanti anche dei termini di scadenza.

Art. 3 – UTILIZZO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE

Il Comune di Musile di Piave (d'ora in poi "il Comune") concede (d'ora in poi "l'Associazione" o "il concessionario") l'uso del Centro Polifunzionale e delle relative pertinenze per le finalità descritte nel presente capitolato.

Il Centro Ricreativo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario. Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

L'Associazione è tenuta a provvedere alla custodia del Centro Ricreativo concesso e alla sua gestione per finalità sociali, culturali e ricreative. La gestione deve tendere a massimizzare la fruibilità del Centro Polifunzionale da parte della collettività locale di Croce, seppur con preminente attenzione agli anziani, in modo da rendere il centro polifunzionale la "casa comune" della comunità, secondo quanto previsto nell'"offerta tecnica" presentata in sede di gara.

Il concessionario deve mirare a fare del Centro Polifunzionale la "casa comune" della comunità, consentendone l'uso, parziale o occasionale, compatibilmente con i propri programmi di attività, a soggetti terzi, per finalità ricreative, culturali, di svago e animazione a pro della collettività locale.

E' escluso l'uso per finalità politiche, salvo che per incontri o dibattiti in campagna elettorale per consultazioni amministrative, politiche, referendum; in tali periodi l'uso dei locali potrà essere consentito dal concessionario ai gruppi politici con criteri di imparzialità.

Sono esclusi usi diversi da quelli disposti dalla presente convenzione, salvo casi eccezionali previamente autorizzati dal Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva di fornire indirizzi e indicazioni circa la corretta gestione del Centro Polifunzionale, principalmente al fine di coordinare e integrare le attività svolte, in regime di convenzione con il Comune stesso e le altre Associazioni o gruppi di volontariato presenti nel territorio.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, ha ampia facoltà di vigilanza, a mezzo di propri incaricati, sull'attività del concessionario; detta attività di controllo può essere esercitata in qualsiasi momento, anche mediante accesso al Centro, per verificare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità alla convenzione. Delle ispezioni verrà redatto apposito verbale; il concessionario potrà inserirvi eventuali proprie osservazioni.

L'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza può essere anche effettuata dal Comune a mezzo di apposite commissioni o comitati di nomina comunale.
Il concessionario può stabilire la propria sede legale presso il centro polifunzionale di Piazza Tito Acerbo, 3 in frazione Croce di Musile di Piave, per tutta la durata della concessione.

Art.4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare il Centro polifunzionale in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
Il concessionario, in particolare, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

A) Il programma delle attività da effettuarsi nel corso dell'anno dovrà essere presentato al Comune e preventivamente discusso con l'Assessore ed il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune in sede di riunione con il Direttivo dell'Associazione; il programma dovrà individuare le priorità legate alle necessità degli anziani in modo particolare per quanto riguarda gli orari ed i tempi di apertura, che dovranno essere garantiti per tutto l'anno, soprattutto nei mesi estivi.

B) Dovranno essere concordati nel corso delle diverse annualità almeno due incontri da tenersi con il direttivo, il Responsabile dei Servizi Sociali e l'Assessore di comparto per verificare l'andamento delle attività, l'utilizzo del Centro e le necessità espresse dallo stesso;

C) A conclusione di ciascun esercizio, il concessionario presenterà al Comune il rendiconto dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo, approvato dall'organo societario competente, redatto quantomeno in termini di competenza e di cassa. Il rendiconto dovrà essere idoneo ad evidenziare separatamente i costi ed i ricavi di gestione del Centro Ricreativo affidato.

D) Il concessionario assumerà le necessarie coperture assicurative, sia per danni a collaboratori fruitori degli impianti e a terzi in generale, sia per danni arrecabili alle strutture/impianti affidati, come specificato in appresso.

E) Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione del Comune (senza ulteriori oneri per il medesimo, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive) il Centro Ricreativo per lo svolgimento di attività/iniziative organizzate o patrocinate dall'ente medesimo

F) Oltre a quanto stabilito con i punti che precedono e seguono, nell'esercizio della propria attività, il concessionario dovrà prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per attività/iniziative che il Comune di Musile di Piave proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno;

Art. 5 –TARIFFE E COSTI DI GESTIONE

L'Associazione dovrà preventivamente presentare al Comune le eventuali tariffe o quote da applicare all'utenza o a terzi per usi parziali/occasionali sia nella fase di prima applicazione, sia nell'eventualità di cambiamenti che dovessero presentarsi nel corso della durata della concessione. Il Comune potrà formulare osservazioni o proposte di cui l'Associazione dovrà tener conto.
Le utenze di energia elettrica, acqua e gas da riscaldamento restano intestate al Comune (o, nel caso di "appalto calore" affidato dal Comune, all'appaltatore comunale); l'IVA sulle utenze costituisce per il Comune un costo non detraibile**.** Per i predetti servizi in rete l'Associazione provvederà al rimborso al Comune della quota di spettanza (importo minimo a base di gara a carico del concessionario: euro 1.450/anno, salvo offerta migliorativa) in due rate semestrali di pari importo: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi di legge. Il mancato integrale pagamento entro tre mesi dalla scadenza della rata, dà titolo al Comune per procedere alla risoluzione unilaterale della convenzione per grave inadempienza.
Il concessionario è tenuto ad intestare a sé medesimo tutte le altre eventuali utenze.
Sono inoltre a carico del concessionario:
-le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia del Centro e, in generale, tutte le spese gestionali relative allo svolgimento delle attività previste, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo, i suoi collaboratori ed i fruitori degli impianti;
-le spese per manutenzioni ordinarie dei locali, delle strutture, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e di quelle antincendio;
- l'applicazione di tutte le disposizioni, in quanto applicabili, relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e/o altra normativa relativa alla sicurezza dei luoghi ove si svolgano attività socio - ricreative);

- il rispetto della normativa in materia di smaltimento rifiuti, per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività del Centro;
I rapporti del personale dell'associazione concessionaria (collaboratori a qualsiasi titolo o dipendenti) con l'utenza dovranno essere improntati a correttezza e cortesia, applicandosi, per quanto compatibile, ai dipendenti e collaboratori del concessionario il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Musile di Piave (all. C).

Art. 6 – CONTRIBUTI COMUNALI

Le parti precisano che attualmente il riscaldamento è fornito nel quadro del cosiddetto "appalto calore" (o "servizio energia"), affidato dal Comune a Ditta terza per tutti gli immobili comunali.; in costanza di detto regime, gli oneri relativi al riscaldamento sui quali calcolare il concorso spese a carico del concessionario sono solo quelli relativi al puro consumo di gas (oltre ad IVA), escludendo, quindi, gli oneri relativi agli altri servizi resi dalla ditta affidataria del "servizio energia" (o "appalto calore"). Sino a che durerà detto regime, il concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso al locale della centrale termica" alla ditta appaltatrice del Comune per il "servizio energia/appalto calore" e a non interferire in alcun modo nelle attività e servizi di competenza di quest'ultima.
il Comune concorre unicamente con la quota delle spese di acqua, illuminazione e/o riscaldamento che rimangono a carico dell'Ente, una volta detratto il concorso spese a carico del concessionario della struttura, come definito al precedente art. 5. Qualora i costi dei predetti servizi in rete, calcolati come più sopra precisato, vengano a superare in uno o più anni l'importo di euro 4.160, sull'eccedenza sarà richiesto al concessionario un contributo integrativo pari, in percentuale, al rapporto: concorso spese annuo offerto/4.160. Il pagamento dell'importo in parola dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla richiesta scritta del Comune; in caso di ritardi od omissioni si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5.
Per sostenere iniziative aggiuntive e di particolare rilevanza eventualmente proposte anno per anno, con dettagliata e motivata istanza, dal concessionario, il Comune si riserva la facoltà di concedere contributi aggiuntivi.

Art.7 – SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e delle strutture i cui costi di gestione sono a carico del concessionario:
a)tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
b)riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
c)riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
d)riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
e)riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
f)cambio lampade, interruttori, punti presa, fusibili, apparecchi di illuminazione;
g)falciatura, rullatura, mantenimento, manutenzione, concimazione del verde e quant'altro necessario al suo ottimale mantenimento;
h)necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili del campo da bocce;
Il concessionario si impegna e si obbliga di mantenere, comunque, il Centro Ricreativo in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.
L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari e che dovranno essere formalizzati con apposito verbale.

Art.8 – SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono a carico del Comune concedente gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sui beni dati in concessione.
Tuttavia, le spese di straordinaria manutenzione provocate da atti vandalici o da indisciplina dei fruitori nonché dai partecipanti alle attività comunque svolte nei locali del Centro e relative pertinenze saranno a carico del concessionario, salvo diverse pattuizioni eventualmente concordate di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.
Qualora il concessionario non provveda al ripristino entro 30 giorni, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitandone il relativo costo all'Associazione concessionaria. Sono a carico del Comune di Musile di Piave:
-gli oneri di manutenzione straordinaria dell'impianto;
Sono inoltre a carico del Comune i costi derivanti da consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento, salvo il concorso spese a carico del concessionario, secondo quanto emerso dalle procedure di gara , come da artt. 5 e 6 che precedono

Art.9 – SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili in materia, compatibili con la natura del Centro in oggetto e individuare il responsabile del mantenimento delle condizioni di

sicurezza il quale, per tale compito, può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio delle attività, il cosiddetto "responsabile della sicurezza".

L'Associazione svolge le attività previste nel Centro concesso in nome proprio e sotto la propria responsabilità. E' esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dall'esercizio del Centro Ricreativo in concessione

L'Associazione è responsabile per danni ed infortuni a carico dei propri collaboratori, degli utenti in generale e dell'eventuale pubblico, che possano verificarsi in connessione con l'uso dei locali forniti dal Comune o, comunque, in connessione con lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione è inoltre responsabile dei danni arrecati dai propri collaboratori e dagli utenti alle strutture e, in generale, ai beni mobili e immobili di proprietà comunale ricevuti in concessione.

A tali fini l'Associazione contrae adeguata copertura assicurativa (la polizza o le polizze vanno presentate al Comune prima della stipula della convenzione, massimale unico almeno € 1.500.000,00 pro evento.

Art.10 – DIVIETO DI CESSIONE O DI MODIFICHE PREVIA AUTORIZZAZIONE

Il concessionario non può cedere o sub concedere in tutto od in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, salve le autorizzazioni ad usi parziali/occasionali di terzi nei casi di cui all'art.3, nonché quelle direttamente disposte dal Comune ai sensi dell'art. 4, lett. E. Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del Centro Ricreativo oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Art.11 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Compatibilmente con la normativa vigente in materia di Pubblici Esercizi (L.R. n. 29 del 21.09.2007 e ss.mm.ii.), nei locali in concessione l'associazione o circolo gestore del Centro Ricreativo può svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati; le incombenze di carattere amministrativo e sanitario sono a carico del medesimo. Al pari sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

.Le relative autorizzazioni, ove acquisite, sono operanti limitatamente al periodo di durata della gestione del Centro e non sono trasferibili, essendo correlate all'attività del centro stesso.

Per l'accesso al servizio bar può essere richiesto per motivi fiscali l'affiliazione all'associazione che gestisce il Centro.

In occasione di eventi aperti alla cittadinanza (quali la sagra paesana o altri), il concessionario si doterà delle prescritte autorizzazioni per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, per il ballo, le manifestazioni sonore/canore e per quant'altro necessario allo svolgimento dell'iniziativa.

Art.12 – CONTROVERSIE, SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, FORO COMPETENTE

Il Comune si riserva il diritto, previa contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie e/o di risolvere unilateralmente la convenzione di affidamento, in caso di gravi o reiterate inadempienze da parte del concessionario.

In tutti i casi di mancato rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione verrà elevata contestazione scritta (o via PEC) al concessionario, che potrà entro il termine di giorni 15 (quindici) presentare controdeduzioni scritte (o via PEC).

L'Amministrazione avrà facoltà di procedere nell'applicazione di una sanzione pecuniaria, per ogni violazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

Il Comune può unilateralmente risolvere la convenzione, anche con effetto immediato, mediante lettera raccomandata, in caso di gravi violazioni o recidive. Si considerano esplicitamente quali gravi violazioni, in particolare:

-il mancato o ritardato versamento dei concorsi spese dovuti al Comune (artt. 5 e 6);

-l'omessa effettuazione dei lavori di manutenzione o di riparazione di competenze del concessionario;

-la chiusura o comunque il non utilizzo del Centro o la mancata presa in consegna/attivazione dello stesso.

Anche in questi casi il Comune procede con contestazione scritta e fissazione di termine per adempiere o presentare controdeduzioni, come indicato nel primo periodo del presente articolo, salvi i casi di tale gravità (p.es. abbandono del servizio) che richiedano l'immediata risoluzione del rapporto.

concessionario al termine della convenzione, sia per scadenza naturale che per risoluzione anticipata a titolo di avviamento, né ad alcuna altro titolo simile.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia verrà deferita al Foro competente (Venezia).

Art. 13 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

In attuazione del " Protocollo di legalità" approvato dal Comune di Musile di Piave con deliberazione di GC n. 170 del 27.12.2017) si precisa che:

- Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente al Comune concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della conduzione del Centro Polifunzionale in località Croce nei confronti di un proprio rappresentante, socio, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella conduzione del centro. Si specifica che il suddetto obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.;
- La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa aggiudicataria porterà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 che precede.

Art. 14 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il concessionario è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri soci, dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nella gestione del centro ricreativo e a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Il concessionario è riconosciuto responsabile del trattamento dei dati relativi alla gestione del Centro.

Il Comune è tenuto al trattamento dei dati relativi al concessionario, e comunque inerenti alla presente convenzione, conformemente alle disposizioni contenute nel DLgs 196/2003 e s.m.i. di recepimento del Regolamento UE 679/2016, per le finalità connesse alla vigilanza sulla gestione della struttura affidata, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere. Il Comune si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal concessionario nello svolgimento del rapporto concessorio, come pure le informazioni circa le situazioni di svantaggio o debolezza delle persone impiegate. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo principi di correttezza e tutela della riservatezza, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità concernenti gli atti delle pubbliche amministrazioni, nei casi previsti dalle norme vigenti.

Il Comune informa il concessionario che Titolare del trattamento dati è il Segretario Comunale (su delega del Sindaco), attualmente il Dr. Alessandro Rupil e che , relativamente agli adempimenti inerenti alla convenzione concessoria, responsabile del trattamento dati sarà indicato nella convenzione concessoria.

15 – NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non regolamentato dal presente capitolato speciale - disciplinare di gara, dal bando di gara, dall'offerta presentata dal concessionario in sede di gara e dalla convenzione concessoria da stipularsi sulla scorta dei predetti atti e documenti, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di concessione di immobili indisponibili comunali.

Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione per l'affidamento degli impianti sono a carico del concessionario.

Il rapporto tra il Comune di Musile di Piave ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa di immobili a destinazione vincolata di uso pubblico o di pubblica utilità e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 27.01.63 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale, né a quelle relative alla locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui alla L. 382/1978 e ss.mm.ii..

Nel caso di affidamento ad una pluralità di associazioni comunque raggruppate, esse sono tenute solidalmente al rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato speciale – disciplinare di gara e a nominare, di comune accordo, un unico referente nei rapporti con il Comune concedente.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia di concessione di immobili indisponibili comunali.

II. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART.17 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono presentare offerte gli organismi associativi, presenti nel territorio con comprovata professionalità nel settore, senza fini di lucro, in possesso dei requisiti tecnici e finanziari di cui al successivo punto 14.7, regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni.
2. Possono presentare offerta le Associazioni di cui al p. 1.1) che non si trovino in una delle condizioni di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e che possiedano i requisiti giuridici, economici, finanziari e tecnici richiesti.
3. Non possono partecipare separatamentealla gara Associazioni che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, c.c.

4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti non in regola con le disposizioni della legge n.68/99 e i soggetti sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al D. Lgs 231/2001 o che si trovino in altre situazioni comportanti l'incapacità giuridica o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
5. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare fino alla conclusione del periodo di emersione (art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001).
6. Sono ammesse le offerte presentate congiuntamente da due o più associazioni, comunque raggruppate, purché ciascuna soddisfi i requisiti richiesti.

7.Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di natura giuridica, economica, finanziaria e tecnica sufficienti a garantire il regolare svolgimento del servizio per la durata dell'affidamento, dimostrabili come segue:

• requisiti di natura giuridica: possesso delle caratteristiche di cui al p. 14.1) che precede; prove richieste:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo registrato.
- L'iscrizione all'albo comunale delle Associazioni sarà verificato d'ufficio

• capacità economica e finanziaria: idonea dichiarazione bancaria e situazione economica - finanziaria non squilibrata; prove richieste:

- dichiarazione di almeno un Istituto di Credito da cui risulti che la Associazione è finanziariamente solida ed è in grado di sostenere gli oneri dell'eventuale appalto;
- ultimo bilancio approvato secondo le norme vigenti. Il bilancio può essere presentato anche in forma sintetica e deve evidenziare una situazione economica e finanziaria non squilibrata.

In caso di offerte congiunte/raggruppamenti, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti (e le relative prove devono essere fornite) per tutti i soggetti partecipanti comunque associati.

Art.18 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le Associazioni che intendono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio dovranno far pervenire, entro i termini stabiliti nel bando, all'indirizzo dell'Ente (riportato nel bando di gara), Ufficio Protocollo, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta e i documenti richiesti. Fa fede soltanto la data di ricevimento al protocollo dell'ente. Il plico dovrà:

- indicare la ragione sociale dell'Associazione mittente e la seguente dicitura "Offerta per l'affidamento del CENTRO POLIFUNZIONALE DI CROCE";
- contenere tre distinte buste chiuse, ciascuna controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnate dalla ragione sociale dell'Associazione, dalla dicitura sopracitata e dalle seguenti scritte in relazione al rispettivo contenuto: A) "Documentazione amministrativa" (domanda di partecipazione e documentazione relativa), B) "Offerta tecnica";

  C) "Offerta economica"

La busta A (documentazione amministrativa) deve contenere:

La domanda di partecipazione alla gara, da prodursi in solo originale, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo (utilizzando preferibilmente il modello predisposto dal Comune), dovrà contenere gli estremi di identificazione della Concorrente - compreso numero di partita IVA e codice fiscale - le generalità complete del firmatario dell'offerta – titolare, legale rappresentante o procuratore.

Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:

a. l'oggetto sociale dell'Associazione istante e l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Musile di Piave;
b. le generalità e le cariche dei legali rappresentanti dell'Associazione;
c. le generalità dei rappresentanti cessati dalla carica nell'ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara;
d. che l'Associazione non si trova in stato di estinzione, scioglimento, liquidazione, fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, che a carico della stessa non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che la medesima non versa in stato di sospensione dell'attività;
e. che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80 del D Lgs 50/2016 e che i medesimi non si trovano in altre situazioni comportanti l'incapacità giuridica o il divieto a contrarre con la PA, precisando comunque le eventuali condanne penali subite e gli eventuali procedimenti penali in corso: ***[nota bene: il***

Comune procedente si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti i cui rappresentanti risultino essersi resi responsabili di reati o comunque di comportamenti denotanti scarsa affidabilità professionale]

f. l'insussistenza di rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 CC con altri soggetti concorrenti alla medesima gara o di altre situazioni comportanti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ;
g. di avere preso conoscenza dei luoghi (Centro Ricreativo di Piazzetta del Donatore a Musile di Piave e relative pertinenze);
h. di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando e del disciplinare - capitolato speciale;
i. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
j. di applicare integralmente agli eventuali dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi di settore, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l'obbligo di iscrizione agli istituti previdenziali;
k. le eventuali posizioni previdenziali ed assicurative mantenute dall'Associazione e che l'Associazione stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
l. che l'associazione non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001;

oppure

l. che l'associazione si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
m. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)

ovvero

m. che l'Associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68);
n. di aver effettuato gli adempimenti e di aver assunto le misure a tutela della sicurezza degli operatori di cui al D.Lgs 81/2008, per quanto applicabile all'associazione/organismo concorrente (NB: si vedano, in particolare, gli artt.3, comma 12 bis, e 21 del citato decreto);
o. di avere le capacità economiche e finanziarie richieste; a tal fine allegando, la documentazione richiesta dal disciplinare di gara;
p. di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente procedura selettiva ;

Avvertenze:

Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di offerte congiunte/raggruppamenti di associazioni, la domanda di partecipazione e le offerte (tecnica ed economica) devono essere sottoscritta da tutte le associazioni raggruppate. Parimenti, le dichiarazioni sopra elencate devono essere rese da tutte le associazioni raggruppate.

Qualora risultassero presentate dichiarazioni non veritiere, quest'Amministrazione trasmetterà gli atti all'Autorità Giudiziaria ed applicherà le sanzioni previste dalla legge, per quanto di sua competenza, tra cui: la revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento e l'esclusione dalla partecipazione a gare future.

In materia di validità delle certificazioni si fa rinvio all'art. 41 del DPR 445/2000.

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse pervenire in tempo utile. Non si darà corso ai plichi pervenuti oltre il termine stabilito nel bando o sui quali non sia indicata la gara cui si riferiscono;

Eventuali irregolarità ai fini della legge sul bollo non determinano l'esclusione dalla gara;

Si procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ammissibile;

Alla domanda va altresì allegata la documentazione di cui al precedente art.14.

La busta B (offerta tecnica) deve contenere:

L'offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, dovrà articolarsi in tre parti:

1) Esperienze di gestione di centri ricreativi, centri sociali, centri estivi per anziani, dopolavoristici o centri civici, pubblici o convenzionati con enti pubblici, negli ultimi tre anni alla data di pubblicazione del bando;

2) Descrizione della struttura dell'associazione proponente, del numero e della professionalità del personale a vario titolo impiegato (soci, dipendenti, collaboratori), descrizione delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, completata con l'indicazione delle tipologie, della qualità e dell'esperienza del personale che verrà a vario titolo impiegato (soci, dipendenti, collaboratori) per lo svolgimento dell'attività, con gli orari di apertura e con il sistema di tariffe e quote

associative che si intende applicare all'utenza, nonché con l'elenco attrezzature/arredi che si intendono fornire, precisando se alla scadenza saranno ceduti al Comune o meno. La descrizione delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio dovrà contenere, altresì, il programma tipo delle attività che si intendono svolgere nel centro, con uno sviluppo più dettagliato per il primo anno di gestione. Andrà precisato se l'associazione E' o NON E' intenzionata ad attivare il servizio interno di bar e ristorazione. In caso di candidatura di più associazioni, comunque raggruppate, oltre a quanto sopra, dovranno essere specificate le attività che ciascun organismo associativo del raggruppamento intende espletare.

3) proposte di coinvolgimento e di collaborazione con la comunità locale e con associazioni di promozione sociale o di volontariato operanti nel territorio;
4) numero di iscritti residenti nel territorio comunale.

La busta C (offerta economica) deve contenere esclusivamente:

l'offerta economica redatta su carta resa legale e formulata conformemente al presente capitolato speciale d'appalto, indicante in cifre ed in lettere l'importo di compartecipazione ai costi di gestione (energia elettrica, acqua e riscaldamento) che l'Associazione concorrente intende assumere a proprio carico. L'importo minimo è pari ad euro 1.450,00/anno. In caso di discrepanza tra l'offerta in lettere e quella in cifre, si considera valida quella espressa in lettere.
Il contributo in parola non è soggetto ad IVA, in quanto il comune non opera in regime d'impresa.

III. PROCEDURA DI GARA

Art. 19 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, alla data e all'ora indicate nel bando, a verificare la regolarità della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla gara. Dopo la decisione circa i concorrenti ammessi e non ammessi, la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e successivamente, in separate sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte presentate, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche o di richiedere chiarimenti. Infine, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, a rendere noti i punteggi tecnici attribuiti, ad aprire le buste contenenti le offerte economiche e ad assegnare provvisoriamente il Centro ricreativo al soggetto che abbia presentato l'offerta con il miglior punteggio ottenuto dalla sommatoria dei punti attribuiti rispettivamente per il prezzo e per la qualità del servizio secondo la sotto specificata procedura :

- offerta tecnica: criteri di valutazione inerenti il soggetto concorrente e il progetto di gestione del servizio, 80% del punteggio massimo pari a 80 punti su 100:

    1. Gestione di centri ricreativi, centri sociali, centri estivi per anziani, dopolavoristici o centri civici, pubblici o convenzionati con Enti pubblici, negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del bando:
       max 12 punti;
       In caso di offerte presentate da due o più associazioni congiuntamente, si sommano i punteggi attribuibili a ciascuna associazione, entro il limite massimo, comunque, di punti 4 per anno.
    2. progetto relativo alla gestione del centro: max 44 punti. Saranno valutati gli elementi relativi alla descrizione della struttura dell'associazione proponente e delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio (art. 18, busta B), punto 2). Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto, in particolare, delle attività che il proponente intende svolgere in favore delle persone anziane con limitata autonomia dovuta all'età e/o a alla presenza di patologie invalidanti (Alzhaimer, Parkinson, osteoporosi, ecc.).
    3. proposte di coinvolgimento e di collaborazione con la comunità locale e con associazioni di promozione sociale o di volontariato operanti nel territorio: max 14 punti;
       A tal fine verrà valutato anche l'eventuale coinvolgimento di più associazioni nell'offerta presentata.
    4. numero iscritti residenti nel territorio comunale: max 10 punti**,**

    L'assegnazione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene come segue:

- **I)** assegnando un coefficiente a ciascun elemento (o sub elemento), compreso tra 0 e 1, espresso in centesimi, ed applicando la seguente formula (salvo che per il criterio n. 6, di cui in appresso):
- Pia = Wi x Vai
- Dove:
- Pia = punteggio attribuito all'offerta a in relazione all'elemento (o sub elemento) di valutazione i
- Wi = punteggio massimo attribuibile in relazione all'elemento (o sub elemento) di valutazione i
- Vai = coefficiente (minimo 0 e massimo 1) attribuito all'offerta a in relazione all'elemento di valutazione i
- Il punteggio di ogni elemento di valutazione è dato dalla somma dei punteggi relativi ai singoli sub elementi, ove presenti (salvo specifiche indicazioni contenute in tabella).
- Per l'elemento di valutazione n. 1 (esperienza pregressa) il coefficiente in parola è attribuito per ogni anno di gestione considerato, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali/qualitative della stessa.
- Il punteggio di cui al criterio n. 4 è attribuito come segue: il punteggio massimo al soggetto con il maggior numero di soci/iscritti residenti nel territorio comunale, punti 0 a chi non ne ha, agli altri concorrenti in proporzione (per interpolazione lineare).
- In caso di discordanza tra i coefficienti proposti dai singoli componenti della Commissione di gara, si calcola la media dei coefficienti proposti da ciascun commissario
- **II**) Il punteggio totale, relativo all'offerta tecnica, è dato dalla somma dei punteggi relativi ai singoli elementi.

- offerta economica: un peso non superiore al 20% del totale del punteggio assegnato, pari a 20 punti su 100 (zero punti per l' offerta minima ammissibile, pari ad euro 1.450,00/anno, 20 punti per la copertura totale delle spese annue stimate in euro 4.160,00, alle altre offerte il punteggio è attribuito con il metodo dell'interpolazione lineare). La proposta del prezzo dovrà essere formulata (come da fac simile allegato sub E) nel seguente modo: soggetto proponente, importo di compartecipazione annuo ai costi di gestione (energia elettrica, acqua e riscaldamento) specificato in cifre ed in lettere (importo minimo: Euro 1.450,00/anno).

- **Punteggio totale:** è dato dalla somma dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e per il prezzo.

In caso di offerte che abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo, avrà la preferenza l'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente a giudizio dell'Amministrazione.

Alla Commissione compete l'individuazione delle offerte anomale (ove sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal presente disciplinare). In tal caso la commissione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta e, nel caso in cui detto riesame non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, verrà chiesto all'offerente di integrare i documenti giustificativi e si procederà in analogia a quanto previsto all'art. 97 del DLgs 50/2016, compatibilmente con la natura dei concorrenti (organismi associativi senza scopo di lucro). Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento non ancora costituito, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti da raggruppare. Nel caso in cui l'incongruità permanga, la commissione procede all'esclusione della relativa offerta anomala.

Le date di svolgimento delle sedute pubbliche della commissione di gara, successive alla prima, verranno comunicate alle associazioni ammesse mediante fax o in altro modo ritenuto celere ed idoneo.
In caso di offerte che abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo, avrà la preferenza l'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.

Art. 20 – FACOLTA' DI NON DAR LUOGO ALLA GARA

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

Art. 21 – OBBLIGHI DELLA ASSOCIAZIONE AGGIUDICATARIA

L'Associazione aggiudicataria, oltre agli obblighi indicati nel Capitolato speciale, al fine di procedere alla stipula della convenzione concessoria dovrà, su invito del Comune:

- presentare, la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara;
- costituire le coperture assicurative previste dal Capitolato speciale;
- depositare presso l'Ufficio contratti del Comune un fondo adeguato per le spese di stipula della convenzione, di registro ed accessorie, a carico dell'aggiudicatario.

Ove nel termine di dieci giorni dalla data del suddetto invito, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione della convenzione nel giorno stabilito, l'amministrazione comunale adotterà i provvedimenti di competenza, con facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Prima della stipulazione della convenzione sarà verificata, nei casi e nelle forme di legge, l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione del D.Lgs 06.09.2011 n.159 e ss.mm.ii., nonché in caso in cui l'aggiudicatario sia un'Associazione con dipendenti, verrà acquisito d'ufficio il DURC.

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione aggiudicataria è tenuta, su richiesta dell'Amministrazione ad avviare la gestione del centro in via d'urgenza, anche in pendenza della stipula della convenzione, come già precisato all'art. 2 che precede**.**

Allegati:

A) planimetria del Centro Polifunzionale e pertinenze e relative immagini;
B) A.P.E.;
C) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Musile di Piave
D) Fac simile di Istanza di ammissione alla gara
E) Fac simile di offerta economica